

COPIA**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****N. 56 / 2021**

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione Proposta al Consiglio dei Delegati.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **maggio (31.05.2021)**, alle **ore 18.30**, a seguito di convocazione avvenuta con nota n. 5579 del 25.05.2021, come integrata con note n. 5662 del 27.05.2021, negli uffici della sede consortile di Oristano – Via Cagliari n. 170, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Corrias Carlo	Presidente	x	
Sanna Antonio Vittorio	Vicepresidente		x
Capraro Giancarlo	Consigliere	x	
Ferrari Giovanni	Consigliere		x
Garau Maria Teresa	Consigliere	x	

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consortile vigente, partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Sequi Remigio Enrico Maria, in presenza, ed i due membri effettivi Dott. Maria Laura Vacca e Dott. Agostino Stefanelli, in modalità teleconferenza;

Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto consortile.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile, introduce la discussione relativa al quarto punto dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 832/DecA/11 del 5 marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 / 2008 - è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il quinquennio 2020 – 2025;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2020 relativi all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTO il Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione, composto di n. 43 articoli, approvato con deliberazione Commissariale n. 78 in data 21.03.2006, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 9842 del 16.06.2006 e successivamente modificato con deliberazione Commissariale n. 116 dell'11.09.2009, esecutiva per decorrenza dei termini di controllo, con deliberazione Commissariale n. 60 in data 17.07.2014, dichiarata "esente da vizi" dall'Organo di Controllo con provvedimento n. 18129/VII.7.5 in data 01.09.2014 e con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 2 e n. 8 rispettivamente in data 12.06.2020 e 21.09.2020, esecutive per decorrenza dei termini di controllo;

VISTO il testo degli articoli sottoindicati del vigente Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione:

art. 5 – "Denuncia annuale di utenza irrigua";

art. 20 – "Utenze temporanee agricole fuori distretto irriguo – Definizione";

art. 24 – "Utenze temporanee agricole fuori distretto irriguo – Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua";

art. 28 – "Utenze temporanee extra agricole – Definizione";

art. 32 – "Utenze temporanee extra agricole – Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua";

RITENUTO necessario e urgente provvedere a iniziative correttive di natura regolamentare e gestionale volte ad una migliore adesione delle disposizioni in materia di irrigazione alle attuali esigenze ed al miglioramento dei servizi resi all'utenza;

ACQUISITA la proposta di modifica dei suindicati articoli del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione, formulate dai dirigenti dell'Area Amministrativa ed Agraria e riportate deliberato che riporta in dettaglio il quadro di raffronto della precedente e modificata formulazione degli articoli in argomento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto consortile l'approvazione dei regolamenti disciplinanti le attività dell'Ente, e le loro modifiche, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ricade tra i compiti attribuiti al Consiglio dei Delegati;

SENTITO il Direttore Generale che espone la proposta di modifica del Regolamento, da presentare al Consiglio dei Delegati, e le motivazioni alla base dei correttivi apportati al precedente testo regolamentare;

RITENUTO che la proposta di modifica del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione sia meritevole di approvazione;

SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con il voto favorevole espresso all'unanimità dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di proporre al Consiglio dei Delegati l'adozione delle modifiche al Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione di seguito indicate:

Art. 5 Denuncia annuale di utenza irrigua (testo attuale)	Art. 5 Denuncia annuale di utenza irrigua (proposta di modifica)
La domanda annuale di utenza irrigua può essere presentata dall'utente così come definito all'art. 4. L'utente conduttore non proprietario del fondo presenta, contestualmente alla domanda di utenza irrigua, copia del titolo di conduzione del fondo o, in alternativa, specifica attestazione di possesso del titolo. L'acqua destinata all'irrigazione viene distribuita dal Consorzio agli utenti che ne fanno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno mediante domanda su apposito modulo, presentata agli uffici consortili, nella quale dovranno essere indicate le colture da irrigare; le relative superfici e l'ubicazione catastale. Le domande di utenza irrigua relative all'attivazione di nuove risaie devono anch'esse essere presentate entro il 31 Marzo previo però l'obbligo di ottenimento da parte dell'utente del benestare preliminare di cui all'art. 15 del presente Regolamento e della regolare autorizzazione ai sensi del Regolamento Provinciale vigente. Per la coltura del carciofo il termine di presentazione della domanda di irrigazione è fissato al 30 giugno di ogni anno. Copia della domanda è rilasciata al dichiarante che dovrà esibirla ogni qualvolta richiesto dal personale preposto all'esercizio irriguo. Nel caso intenda avvalersene, l'utente richiede espressamente al Consorzio il rinnovo annuale d'ufficio della propria domanda, salvo disdetta entro i termini di presentazione della domanda annuale. Dal computo delle superfici in domanda potranno essere detratti esclusivamente i corpi aziendali non destinati alla coltivazione (quali le case coloniche, le stalle, i piazzali) e non le tare colturali. Alle domande presentate successivamente alla data del 31 marzo, e per la coltura del carciofo al 30 giugno, verranno applicate le disposizioni previste all'art. 35 comma 1/a. Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili - le richieste presentate successivamente alla data del 31 marzo non sono accolte. Qualora l'utente, non avendo ancora usufruito dell'irrigazione, intenda annullare domanda o modificarla nelle superfici e/o colture indicate, può presentare agli uffici consortili la richiesta, rispettivamente, di annullamento e di variazione della domanda.	La domanda annuale di utenza irrigua può essere presentata dall'utente così come definito all'art. 4. L'utente conduttore non proprietario del fondo presenta, contestualmente alla domanda di utenza irrigua, copia del titolo di conduzione del fondo o, in alternativa, specifica attestazione di possesso del titolo. Per poter usufruire dell'acqua destinata all'irrigazione gli utenti devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, mediante domanda su apposito modulo, presentata agli uffici consortili, nella quale dovranno essere indicate le colture da irrigare; le relative superfici e l'ubicazione catastale. Non si può in ogni caso prelevare l'acqua se non si è provveduto a presentare la propria <i>domanda annuale di utenza irrigua</i>, salvo il caso di domanda con rinnovo automatico. La domanda di utenza irrigua relativa a nuova risaia deve anch'essa essere presentata entro il 30 aprile, previo l'obbligo per l'utente di ottenere il benestare preliminare di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Per la coltura del carciofo il termine di presentazione della domanda di irrigazione è fissato al 30 giugno di ogni anno. Copia della domanda è rilasciata al dichiarante che dovrà esibirla ogni qualvolta richiesto dal personale preposto all'esercizio irriguo. Nel caso intenda avvalersene, l'utente richiede espressamente al Consorzio il rinnovo annuale d'ufficio della propria domanda, salvo disdetta entro i termini di presentazione della domanda annuale. Dal computo delle superfici in domanda potranno essere detratti esclusivamente i corpi aziendali non destinati alla coltivazione (quali le case coloniche, le stalle, i piazzali) e non le tare colturali. Alle domande presentate successivamente alla data del 30 aprile, e per la coltura del carciofo al 30 giugno, verranno applicate le disposizioni previste all'art. 35 comma 1/a. Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili - le richieste presentate successivamente alla data del 30 aprile non sono accolte. Qualora l'utente, non avendo ancora usufruito dell'irrigazione, intenda annullare domanda o modificarla nelle superfici e/o colture indicate, può presentare agli uffici consortili la richiesta, rispettivamente, di annullamento e di variazione della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di annullamento e/o di variazione è fissato al 31 agosto. Gli annullamenti e le variazioni comporteranno per l'utente l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 35 comma 1/b. E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di stabilire in funzione della stagione irrigua scadenze diverse la cui validità è limitata alla stessa stagione. Dette diverse scadenze sono opportunamente rese note all'utenza.	Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di annullamento e/o di variazione delle domanda irrigue è fissato al 15 giugno di ciascun anno - ad eccezione della coltura del carciofo il cui termine è fissato per il 15 agosto. Oltre tali termini le predette richieste non potranno trovare accoglimento. Gli annullamenti e le variazioni, presentate entro i termini, comporteranno per l'utente l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 35 comma 1/b. E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di stabilire in funzione della stagione irrigua scadenze diverse la cui validità è limitata alla stessa stagione. Dette diverse scadenze sono opportunamente rese note all'utenza.
Art. 20 Utenze temporanee agricole fuori distretto irriguo – Definizione (testo attuale)	Art. 20 Utenze temporanee agricole fuori distretto irriguo – Definizione (proposta di modifica)
È definita "utenza agricola fuori distretto" l'utenza temporanea concessa nelle forme e modalità di seguito indicate a favore di fondi posti al di fuori del limite territoriale del distretto irriguo, come risulta dai registri consortili, per l'irrigazione delle colture. <i>omissis</i>	È definita "utenza agricola fuori distretto" l'autorizzazione temporanea per l'irrigazione delle colture concessa, nelle forme e modalità di seguito indicate, a favore di fondi posti al di fuori del perimetro di contribuenza consortile, come definito dal Piano di Classifica e riparto. <i>omissis.</i>
Art. 24 Utenze temporanee agricole fuori distretto irriguo – Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua (testo attuale)	Art. 24 Utenze temporanee agricole fuori distretto irriguo – Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua (proposta di modifica)
<i>omissis</i> L'attingimento dell'acqua dovrà avvenire con collegamento delle attrezzature private alle opere consortili tramite TES di derivazione su colonnina di idrante, corredato di misuratore volumetrico e saracinesca - di diametro non superiore alla colonnina - da posizionarsi al di sotto dell'idrante. L'installazione avverrà alla colonnina d'idrante all'uopo individuata dal Consorzio, a cura dello stesso ed a spese del richiedente, a cura e carico del quale sarà quant'altro necessario alla realizzazione del collegamento. Salvo che non sia altrimenti possibile, nell'individuazione della colonnina d'idrante dovrà evitarsi che alla stessa trovi contemporaneo allaccio l'utenza in corso interna al comizio. È ammissibile, ma comunque da evitarsi quando possibile, l'allaccio contemporaneo allo stesso idrante di massimo due utenze fuori distretto.	<i>omissis</i> L'attingimento dell'acqua dovrà avvenire previo collegamento delle attrezzature private all'idrante, corredato di misuratore volumetrico e saracinesca, che sarà indicato dal Consorzio. Il collegamento all'idrante e quant'altro necessario alla sua realizzazione saranno a cura e spese del richiedente. Salvo che non sia altrimenti possibile, dovrà evitarsi che allo stesso idrante trovino contemporaneo allaccio più utenze attive.

Art. 28 Utenze temporanee extra agricole – Definizione (testo attuale)	Art. 28 Utenze temporanee extra agricole – Definizione (proposta di modifica)
È definita “utenza extra agricola” l’utenza temporanea concessa nelle forme e modalità di seguito indicate a favore di attività agricole poste all’interno dell’area urbana e a favore di quelle non agricole.	È definita “utenza extra agricola” l’autorizzazione temporanea concessa nelle forme e modalità di seguito indicate a favore di attività non agricole.
Art. 32 Utenze temporanee extra agricole – Modalità di erogazione e attingimento dell’acqua (testo attuale)	Art. 32 Utenze temporanee extra agricole – Modalità di erogazione e attingimento dell’acqua (proposta di modifica)
Le modalità di collegamento alla colonnina d’idrante sono le stesse riportate all’art. 24 del presente regolamento cui si rimanda.	Le modalità di collegamento all’idrante sono le stesse riportate all’art. 24 del presente regolamento, cui si rimanda.

- di proporre che l’applicazione delle disposizioni oggetto delle modifiche suindicate decorra dall’approvazione, da parte del Servizio Controllo Regionale, della deliberazione del Consiglio dei Delegati;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto, con ciò assolvendo alle disposizioni di Legge in materia di trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)
F.to Corrias

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li _____ - 7 GIU 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Oristano, li _____ - 7 GIU 2021



IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal
- 7 GIU 2021 per 15 gg. consecutivi,

e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.

☒ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____ - 7 GIU 2021

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: